

PLENISFER INVESTMENTS SGR S.p.A.**DOCUMENTO INFORMATIVO**

Il presente Documento Informativo (di seguito, il “**Documento**”), redatto ai sensi del Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche, contiene informazioni sulla Società, sulla natura del servizio prestato, sugli strumenti finanziari trattati, nonché sui rischi ad essi connessi.

Il Documento è consegnato ai clienti o potenziali clienti di Plenisfer Investments SGR S.p.A. (di seguito, la “Plenisfer”, la “Società” o la “SGR”) in tempo utile, prima che siano vincolati da un accordo e comunque prima dell’investimento, per consentire agli stessi di assumere decisioni consapevoli.

Copia aggiornata del Documento, disponibile sul sito web della Società www.plenisfer.com e presso la sede operativa della stessa, può essere acquisita o richiesta dal cliente in qualsiasi momento. Le modifiche rilevanti delle informazioni contenute nel Documento verranno rese note al cliente con le medesime modalità.

1. INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ E RELATIVI SERVIZI**1.1 La SGR**

Plenisfer Investments SGR S.p.A., appartenente al Gruppo Generali (di seguito, anche il “**Gruppo**”), ha sede legale in Via Niccolò Machiavelli n. 4, 34132 - Trieste e sede operativa in Via Sant’Andrea n. 10, 20121 – Milano, iscrizione al registro delle imprese di Trieste, codice fiscale e P.IVA n. 01328320328, recapito telefonico: 02 87252900, sito web: www.plenisfer.com, indirizzo di posta elettronica: info@plenisfer.com.

1.2 Lingua nella quale l’investitore può comunicare con la SGR e ricevere da questa documenti e altre informazioni

La lingua che la SGR utilizza con riferimento alla documentazione e alle informazioni fornite ai clienti è la lingua italiana; la medesima lingua dovrà essere utilizzata anche in tutte le comunicazioni verbali o scritte che interverranno tra il cliente e la SGR.

1.3 Modalità di comunicazione tra il cliente e la SGR

Le comunicazioni tra il cliente e la SGR relative alla prestazione del servizio di gestione collettiva, ivi comprese eventuali istruzioni specifiche per l’esecuzione di particolari operazioni, devono avere forma scritta e devono essere inoltrate:

- **per la corrispondenza al cliente:** all’indirizzo indicato nel modulo di sottoscrizione del Fondo, ovvero ad altro indirizzo comunicato successivamente per iscritto dal cliente alla SGR;
- **per la corrispondenza alla SGR:** a Plenisfer Investments SGR S.p.A., Via Sant’Andrea n. 10, 20121 – Milano.

1.4 Dichiarazione che la SGR è autorizzata, nome e recapito dell’autorità competente che l’ha autorizzata

Plenisfer Investments SGR S.p.A. è una società autorizzata dalla Banca d’Italia all’esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio, quale gestore di OICVM, e del servizio gestione di portafogli di investimento.

La Società è stata costituita in data 11 febbraio 2020 con denominazione “ThreeSixty SGR S.p.A.”, successivamente modificata in data 1° ottobre 2020, ed è iscritta al n. 59 dell’Albo delle società di gestione del risparmio, Sezione dei Gestori di OICVM, tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il “**TUF**”).

La SGR è soggetta alla vigilanza della:

- Banca d’Italia, via Nazionale, 91 – 00184 Roma; sito web: www.bancaditalia.it; PEC: bancaditalia@pec.bancaditalia.it;
- Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), Via G.B. Martini, 3 – 00198 Roma; Via Broletto, 7 - 20121 Milano; sito web: www.consob.it ; PEC: consob@pec.consob.it.

1.5 Natura, frequenza e date della documentazione da fornire al cliente a rendiconto dell’attività svolta

I prospetti contabili del Fondo sono pubblicati sul sito web della SGR e possono essere acquisiti dal cliente su supporto

duraturo. È inoltre facoltà del cliente richiederne l'invio gratuito al proprio indirizzo di corrispondenza. I documenti contabili del Fondo sono altresì disponibili presso la sede operativa della Società e presso la sede del depositario. La relazione annuale è pubblicata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi. La relazione semestrale relativa ai primi sei mesi di ciascun esercizio è pubblicata entro due mesi dalla fine del periodo di riferimento.

1.6 Informazioni relative alla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro dell'investitore

La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del Fondo è affidata ad un depositario indicato nel regolamento di gestione (di seguito, il "**Depositario**"). Il Depositario, nell'esercizio delle proprie funzioni:

- a) accerta la legittimità delle operazioni di vendita, emissione, riacquisto, rimborso e annullamento delle quote del Fondo, nonché la destinazione dei redditi;
- b) accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del Fondo;
- c) accerta che nelle operazioni relative al Fondo la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso;
- d) esegue le istruzioni della Società se non sono contrarie alla legge, al Regolamento o alle prescrizioni degli Organi di vigilanza;
- e) monitora i flussi di cassa del Fondo, nel caso in cui la liquidità non sia affidata al medesimo.

Il Depositario agisce in modo indipendente dalla Società e nell'interesse dei partecipanti al Fondo ed è responsabile nei confronti della Società e dei partecipanti al Fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi. In caso di perdita degli strumenti finanziari detenuti in custodia, il Depositario, se non prova che l'inadempimento è stato determinato da caso fortuito o forza maggiore, è tenuto a restituire senza indebito ritardo strumenti finanziari della stessa specie o una somma di importo corrispondente, salva la responsabilità per ogni altra perdita subita dal Fondo o dagli investitori in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, dei propri obblighi. In caso di inadempimento da parte del Depositario ai propri obblighi, i partecipanti al Fondo possono invocare la responsabilità del Depositario, avvalendosi degli ordinari mezzi di tutela previsti dall'ordinamento, direttamente o indirettamente mediante la SGR, purché ciò non comporti una duplicazione del ricorso o una disparità di trattamento dei partecipanti al Fondo.

La Società monitora periodicamente l'attività svolta dal Depositario al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio da questi prestato.

Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Società e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla Società medesima. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Società o nell'interesse della stessa, né quelle dei creditori del Depositario o nell'interesse dello stesso.

Le azioni dei creditori dei singoli investitori sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi.

Il Depositario utilizza sub-depositari nei paesi in cui non dispone una presenza diretta sul territorio. La lista di tali entità è comunicata alla SGR e disponibile al seguente indirizzo internet: <http://www.statestreet.com/utility/italy/legal-disclosure-italian.html>. Inoltre, nell'ambito dell'utilizzo da parte del Depositario di sub-depositari, il Depositario impone specifiche restrizioni contrattuali al fine di indirizzare correttamente i potenziali conflitti di interesse, effettua apposite due diligence e supervisiona l'operato dei sub-depositari, al fine di assicurare un elevato livello di servizio ai propri clienti. Inoltre, l'attività e le disponibilità della SGR e/o del Fondo sono oggetto di frequente reportistica ai fini di controlli di *audit* sia interni che esterni.

Le quote di partecipazione al Fondo sono rappresentate da certificati nominativi ovvero immesse in un certificato cumulativo tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per i singoli partecipanti.

1.7 Sistemi di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi pertinenti e descrizione sintetica delle modalità di copertura dello stesso

I depositi degli Organismi di Investimento Collettivo sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei Sistemi di Garanzia dei Depositi (art. 5, comma 1, lett. h) della Direttiva 2014/49/UE.

È istituito presso la Consob il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori di cui all'art. 32-ter.1 del TUF. Il Fondo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-

quinquies e *2-sexies*, del TUF, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 32-ter del TUF, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l'avvio della procedura, nonché, per l'eventuale parte residua, a consentire l'adozione di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori, da parte della Consob, anche con riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria.

2. INFORMATIVA SUI RISCHI GENERALI DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI

Nel presente paragrafo sono fornite alcune informazioni sui rischi connessi all'investimento nel Fondo. Ulteriori e dettagliate informazioni sulla natura e sui rischi delle operazioni e di specifici strumenti finanziari oggetto delle anzidette operazioni, necessarie per consentire al cliente o potenziale cliente di assumere decisioni di investimento informate e consapevoli, sono fornite dall'intermediario incaricato dell'esecuzione delle operazioni. **L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta.**

Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'intermediario deve valutare se l'investimento è adeguato, per il cliente o potenziale cliente.

Si fa presente che non sussiste alcuna garanzia di mantenere invariato il valore del patrimonio investito.

2.1 Rischiosità degli strumenti finanziari in generale

La partecipazione a un Fondo comporta l'assunzione di rischi connessi alle possibili variazioni del valore delle quote, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse del Fondo stesso. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del Fondo in strumenti finanziari occorre considerare i seguenti elementi:

- a) **rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari della società emittente, dall'andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall'andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza;
- b) **rischio connesso alla liquidità:** la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In generale i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- c) **rischio connesso alla valuta di denominazione:** per l'investimento in strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominato il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di riferimento del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli investimenti;
- d) **rischio connesso all'utilizzo di strumenti derivati:** l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva;
- e) **rischio di credito:** qualora il Fondo sia investito in titoli la cui qualità creditizia può deteriorarsi, sussiste il rischio che l'emittente non sia in grado di onorare i propri impegni. In caso di deterioramento della qualità creditizia di un emittente, il valore delle obbligazioni o degli strumenti derivati connessi a tale emittente può diminuire;
- f) **rischio operativo:** il Fondo è esposto al rischio di malfunzionamento derivante da errori umani, inefficienze di processi operativi e sistemi, o da eventi esterni;
- g) **rischio di controparte:** il Fondo può subire perdite qualora una controparte non sia in grado di onorare i propri obblighi contrattuali nei modi e/o nei tempi stabiliti, in particolare nell'ambito di operazioni in strumenti derivati negoziati fuori dai mercati regolamentati (OTC);
- h) **rischio connesso agli investimenti in mercati emergenti:** le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Fondo a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti

livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti;

- i) **rischi di sostenibilità:** rischi legati ad un evento o condizione ambientale, sociale o di governance (ESG), che, ove si verificano, potrebbero provocare significativi impatti negativi effettivi o potenziali sul valore degli investimenti del Fondo;
- j) **altri fattori di rischio:** il Fondo, nel rispetto del proprio specifico indirizzo degli investimenti, potranno investire in titoli assoggettabili a riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o a “*bail-in*”. La riduzione o conversione degli strumenti di capitale e il *bail-in* costituiscono misure per la gestione della crisi di una banca o di una impresa di investimento introdotte dai decreti legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015 di recepimento della direttiva 2014/59/UE (cd. *Banking Resolution and Recovery Directive*). Si evidenzia altresì che i depositi di organismi di investimento collettivo sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte dei Sistemi di Garanzia dei Depositi (art. 5, comma 1, lett. h) della Direttiva 2014/49/UE.

L'esame della politica di investimento del Fondo, quale indicata nel regolamento di gestione, nel prospetto e nel KIID, consente l'individuazione specifica dei rischi connessi alla partecipazione al Fondo stesso. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'intero investimento finanziario. L'andamento del valore delle quote del Fondo può variare in relazione alla tipologia di strumenti finanziari e ai settori di investimento, nonché ai relativi mercati di riferimento.

2.2 Rischiosità delle singole categorie di strumenti finanziari

In funzione della tipologia di strumenti finanziari nella quale il Fondo può investire, si individuano i fattori di rischio di seguito indicati.

- Strumenti finanziari di natura azionaria: possono costituire fattori rilevanti, il rischio di mercato legato a potenziali movimenti avversi di prezzo delle attività, nonché la capitalizzazione dell'emittente, in particolare nel caso in cui l'emittente abbia una capitalizzazione bassa;
- Strumenti finanziari di natura obbligazionaria: possono costituire fattori rilevanti di rischio la durata media finanziaria (duration) del titolo, nonché il merito creditizio (rating) dell'emittente;
- Strumenti finanziari derivati: i rischi principali sono legati al rischio di mercato delle attività sottostanti, ovvero al rischio di movimenti avversi di prezzo dell'attività sottostante, nonché al rischio di controparte;
- parti di OICR istituiti in forma aperta: i rischi generali sono relativi alla rischiosità degli strumenti finanziari presenti nel portafoglio degli OICR, che si traduce nella possibile variazione del valore delle quote, che risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, per l'investitore, la restituzione del capitale.

2.3 Ulteriori informazioni

Si rinvia alla documentazione d'offerta (KIID, Regolamento di gestione e prospetto del Fondo) per le informazioni di dettaglio su:

- metodo e frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del Fondo;
- descrizione del parametro di riferimento o dell'indicatore sintetico di rischio al quale verrà raffrontato il rendimento del Fondo;
- tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del Fondo e tipi di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, inclusi eventuali limiti;
- obiettivi di gestione, livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la propria discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità.

3. INFORMAZIONI SUI COSTI E ONERI

La Società fornisce ai clienti o potenziali clienti, prima della sottoscrizione delle quote del Fondo, le informazioni in merito ai costi e agli oneri connessi alla prestazione del servizio di gestione collettiva.

La Società indica nel regolamento di gestione del Fondo, nel Prospetto – copia dei quali viene consegnata ai clienti su richiesta dei medesimi – e nel KIID le spese a carico dei singoli partecipanti e del Fondo. È facoltà del cliente chiedere ulteriori dettagli. I costi connessi alla prestazione del servizio includono – a titolo esemplificativo – i costi relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle quote del Fondo, ove previsti; la commissione di gestione per l'attività di gestione collettiva del Fondo oggetto della sottoscrizione da parte del cliente, i costi connessi al calcolo del valore della quota, le

commissioni di incentivo, calcolati con le modalità previste nel Regolamento di gestione del Fondo sottoscritto ed addebitati al patrimonio del Fondo.

La Società fornisce, altresì, ai clienti, con cadenza annuale, informazioni ex post su tutti i costi e gli oneri relativi al servizio prestato ed eventualmente ai servizi accessori e, se del caso, allo strumento finanziario o strumenti finanziari, nonché un'illustrazione che mostri l'effetto dei costi sulla redditività del servizio/degli strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile. Tali informazioni si basano sui costi sostenuti su base aggregata e sono fornite al cliente tramite l'invio della Parte II del Prospetto e l'aggiornamento dei KIID. È facoltà del cliente chiedere ulteriori dettagli.

Per il dettaglio relativo ai suddetti costi si rinvia al KIID del Fondo.

4. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

Al momento della sottoscrizione delle quote del Fondo la Società comunica al cliente, per iscritto, la classificazione allo stesso assegnata ai sensi della normativa vigente. Le vigenti disposizioni normative e regolamentari distinguono:

- (a) “clienti al dettaglio”: i clienti che non siano classificati come clienti professionali o controparti qualificate;
 - (b) “clienti professionali”: i clienti che possiedano l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le loro decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assumono. I clienti professionali si distinguono in “clienti professionali di diritto” e “clienti professionali su richiesta”. I “clienti professionali di diritto” sono tali per effetto dell'attività svolta e/o per la propria natura giuridica ovvero in quanto imprese di grandi dimensioni. I “clienti professionali su richiesta” sono i clienti, diversi dai clienti professionali di diritto, che facciano espressa richiesta di essere trattati come “clienti professionali”. Con riferimento a questi ultimi, la Società effettua una valutazione sostanziale delle loro caratteristiche al fine di determinarne l'idoneità ad essere classificati come “clienti professionali”;
 - (c) “controparti qualificate”: i clienti a cui sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini, definiti come tali dall'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera d), numeri 1), 2) e 3) del TUF, oltre alle imprese di cui all'Allegato n. 3, parte I, punti (1) e (2), a cui sono prestati i servizi ivi menzionati, nonché le imprese che siano qualificate come tali, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva 2014/65/UE, dall'ordinamento dello Stato comunitario in cui hanno sede o che siano sottoposte a identiche condizioni e requisiti nello Stato extracomunitario in cui hanno sede.
- Gli intermediari ottengono da tali controparti la conferma esplicita, in via generale o in relazione alle singole operazioni, che esse accettano di essere trattate come controparti qualificate.

Per ciascuna delle suddette categorie sono riconosciuti differenti livelli di tutela. Ai “clienti al dettaglio” viene riconosciuto il massimo livello di protezione. Ai “clienti professionali” viene riconosciuto un livello attenuato di protezione, in funzione della loro conoscenza e delle loro esperienze.

Prima dell'avvio del rapporto, la Società sottopone ai potenziali clienti un questionario volto ad acquisire informazioni necessarie alla relativa classificazione e profilatura e comunica al cliente gli esiti della classificazione.

Ai clienti è riconosciuto il diritto di chiedere per iscritto una diversa classificazione (in via generale o rispetto ad una particolare operazione o categoria di operazioni). A seguito di tale richiesta, che deve pervenire in forma scritta e sottoscritta in originale dal cliente presso la sede operativa della Società, quest'ultima verifica la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per il passaggio di categoria sulla base delle procedure seguite. L'accettazione delle richieste di modifica della classificazione/protezione, con riferimento sia alle richieste di minore protezione (c.d. *upgrading*) sia a quelle di maggiore protezione (c.d. *downgrading*) è rimessa alla valutazione discrezionale della SGR.

Nel caso in cui il cliente chieda di essere considerato quale cliente professionale, la Società trasmette al cliente un'apposita informativa scritta con la quale lo avverte delle protezioni e dei diritti di indennizzo che potrebbe perdere. Il cliente, al fine di rendere operativa la propria scelta, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione con la quale conferma di aver compreso le conseguenze della scelta operata e di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita delle protezioni. In caso di esito positivo, la Società comunica al cliente l'accettazione della richiesta di passaggio e la sua nuova qualificazione; in caso di esito negativo, la Società comunica il rifiuto di procedere con la variazione.

Qualora il cliente classificato come cliente professionale richieda, in via generale o rispetto ad una determinata operazione di investimento o ad una classe di operazioni, di essere considerato come cliente al dettaglio, la Società si attiva al fine di stabilire con un apposito accordo scritto quali sono le operazioni e i prodotti ai quali si applica il trattamento quale cliente al dettaglio.

È onere del cliente comunicare alla Società eventuali variazioni tali da influenzare la propria classificazione, fermo restando il diritto della Società di modificare la classificazione del cliente che non soddisfi più i requisiti necessari per l'attribuzione della classificazione originariamente assegnata.

5. APPROPRIATEZZA

La SGR è tenuta a svolgere la valutazione di appropriatezza ai fini della prestazione del servizio di gestione collettiva e commercializzazione di Fondi.

A seguito della classificazione del cliente, e prima di procedere alla sottoscrizione delle quote, la SGR è tenuta a valutare l'appropriatezza dell'investimento e archiviare le evidenze delle risultanze di tali valutazioni. La SGR, pertanto, è tenuta a verificare che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che l'investimento offerto o richiesto comporta.

Nel caso di clienti professionali, la SGR potrà presumere che l'investitore possieda il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi associati all'investimento in fondi.

Nel caso di clienti al dettaglio, la SGR effettua la valutazione di appropriatezza ai sensi dell'art. 42 del Regolamento Intermediari.

6. INCENTIVI

Gli incentivi (*"inducements"*) sono definiti quali compensi, commissioni o benefici non monetari ricevuti e/o corrisposti alla/dalla Società, nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e nella commercializzazione di OICR. Nel rispetto della normativa vigente, la SGR può corrispondere o ricevere incentivi da un soggetto diverso dal cliente o da una persona che agisca per conto di questi, purché:

- abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente, e
- non pregiudichino il rispetto del dovere della SGR di agire in modo onesto, equo e professionale nel miglior interesse del cliente.

La SGR comunica al Cliente prima della prestazione del servizio, in modo completo, accurato e comprensibile l'esistenza, la natura e l'importo dei pagamenti effettuati o dei benefici ricevuti. La comunicazione riguarda l'esistenza, la natura e l'importo degli incentivi. Qualora l'importo dei pagamenti o benefici non possa essere accertato e sia comunicato solo il metodo di calcolo, la SGR rende noto ex-post l'esatto ammontare dei pagamenti o benefici pagati e, nel caso di incentivi continuativi, comunica singolarmente ai Clienti, prima della sottoscrizione da parte degli stessi delle quote degli OICR gestiti, l'importo effettivo dei pagamenti effettuati e/o dei benefici ricevuti (fermo restando che i benefici monetari di minore entità possono essere descritti in modo generico).

Per maggiori dettagli relativi alla Politica sugli incentivi adottata dalla Società, si rinvia all'Allegato 2 e al sito web della SGR. Ulteriori dettagli sono disponibili su richiesta dell'investitore.

7. STRATEGIA PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI.

La Società, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, ha adottato una policy che definisce la strategia per l'esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo gestito, con l'obiettivo di assicurare che tali diritti siano esercitati nell'esclusivo interesse degli OICR e dei singoli partecipanti (la **"Politica sull'esercizio dei diritti di voto"**).

L'adozione di tale strategia, rivolta al rispetto da parte della SGR del generale dovere di agire con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti degli investitori, comporta: (i) il monitoraggio degli eventi societari relativi agli emittenti degli strumenti finanziari in cui l'OICR detenga quote che rispettino i requisiti previsti nella Proxy Voting Policy; (ii) l'attività di intervento, mediante incontri periodici con gli amministratori e gli investitori delle società in portafoglio; (iii) l'esercizio dei diritti di voto compatibilmente con gli obiettivi e la politica di investimento del Fondo; (iv) la gestione di eventuali conflitti di interesse derivanti dall'esercizio dei diritti di voto.

Inoltre, nell'esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari, la Società (i) si impegna a non vincolare se stessa a sindacati di voto o di blocco, salvo che sia nel migliore interesse dei partecipanti; (ii) esercita i diritti di voto in completa autonomia e indipendenza rispetto alle società controllanti o altre società appartenenti al Gruppo; (iii) non esercita i diritti di voto nel caso in cui le società siano direttamente o indirettamente controllate dalla Società.

La Società si impegna ad informare gli investitori circa le modalità di esercizio dei diritti di voto e, a tal fine, include nelle relazioni del Fondo le informazioni concernenti le assemblee alle quali ha partecipato ed in occasione delle quali ha esercitato i diritti di voto.

Per maggiori dettagli relativi alla politica sull'esercizio dei diritti di voto adottata dalla Società, si rinvia all'Allegato 5 e al sito web.

8. DESCRIZIONE IN FORMA SINTETICA DELLA POLITICA SEGUITA DALLA SOCIETÀ IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSI

In conformità con le vigenti disposizioni normative, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva, la Società adotta ogni misura idonea ad identificare, prevenire e gestire situazioni di potenziale conflitto di interessi, che potrebbero insorgere tra la Società stessa, inclusi i soggetti rilevanti o qualsiasi persona o entità avente stretti legami con la Società o un soggetto rilevante, e gli interessi del Fondo gestito o dei partecipanti, o gli interessi di un Fondo (o i relativi partecipanti) e gli interessi di un altro cliente, ovvero tra gli interessi di due o più clienti della Società (la "**Policy sui Conflitti di Interessi**"). Al riguardo, la Società mantiene e applica disposizioni organizzative e amministrative idonee ed efficaci ad evitare che tali conflitti possano incidere negativamente su uno o più Fondi gestiti e i loro clienti.

In particolare, nella Policy sui Conflitti di Interessi la Società ha definito i criteri per l'identificazione delle situazioni che possono determinare l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, anche con riferimento alle fattispecie derivanti dall'appartenenza della SGR al Gruppo Generali.

La Società può effettuare operazioni in conflitto a condizione che siano state adottate disposizioni organizzative o amministrative sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi del Fondo o dei relativi partecipanti ovvero ogni decisione o misura necessaria per assicurare che la Società agisca nel miglior interesse del Fondo e dei relativi partecipanti. La Società ha pertanto delineato le procedure, i presidi e le disposizioni organizzative ed amministrative per la gestione dei conflitti di interessi e individuato le modalità con le quali procedere alla registrazione, su base continuativa, delle situazioni di conflitto di interessi.

Inoltre, ai sensi dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 231/2013, qualora le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalla Società non siano sufficienti a prevenire, con ragionevole certezza, i rischi di danni agli interessi dei Fondi e/o dei rispettivi partecipanti, il Consiglio di Amministrazione e l'alta dirigenza vengono prontamente informati affinché possano adottare ogni decisione o misura necessaria per assicurare che la SGR agisca nel migliore interesse del Fondo o dei relativi partecipanti.

La Società rende disponibile periodicamente agli investitori, mediante adeguato supporto duraturo, un'informativa sulle situazioni di conflitto di interesse, illustrando le decisioni assunte dagli organi o dalle funzioni competenti e la relativa motivazione. Tali informazioni sono sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del cliente, da consentire a quest'ultimo di prendere una decisione consapevole, informata, sul servizio nel cui contesto sorge il conflitto d'interesse;

La comunicazione ai clienti è adottata come misura estrema da utilizzarsi solo quando le disposizioni organizzative e amministrative efficaci adottate dalla Società al fine di prevenire o gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente. L'eccessivo ricorso alla comunicazione dei conflitti di interesse è considerato una carenza della politica sui conflitti di interesse della Società.

La Policy sui conflitti di interesse adottata dalla Società è illustrata in sintesi nell'Allegato 1 al presente Documento. La Policy è disponibile sul sito web della Società.

9. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

La Società adotta tutte le misure sufficienti e i meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato possibile per i Fondi gestiti e per i relativi partecipanti, quando esegue o trasmette gli ordini, al mercato, alle controparti e/o ad altri intermediari. Ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal cliente, la Società è tenuta ad eseguire l'ordine sulla base di tali istruzioni. Le istruzioni specifiche del cliente possono, tuttavia, impedire alla Società di adottare tutte le misure previste nella strategia di esecuzione, al fine di ottenere il miglior risultato possibile, per quanto riguarda gli elementi oggetto di tali istruzioni.

La Società ha definito una strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini allo scopo di individuare le misure ed i criteri adottati al fine di ottenere il miglior risultato possibile per i clienti nell'esecuzione degli ordini per conto dei Fondi gestiti.

La procedura adottata dalla Società è illustrata in sintesi nell'Allegato 3 al presente Documento.

La SGR informa inoltre i clienti di ogni modifica rilevante circa la strategia di esecuzione degli ordini adottata.

10. RECLAMI

La Società ha adottato una policy idonea ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati dai clienti. Il cliente effettua il reclamo per iscritto e lo invia tramite raccomandata a Plenisfer Investments SGR S.p.A. – Funzione Compliance, Via Sant’Andrea n. 10, 20121 – Milano, oppure tramite PEC all’indirizzo 01328320328ri@legalmail.it. Le policy adottata prevede la conservazione in apposito registro degli elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto e delle misure poste in essere per risolvere il problema sollevato.

La struttura organizzativa preposta alla trattazione dei reclami è la Funzione Compliance.

L'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della Società, è comunicato per iscritto al cliente, di regola, **entro il termine di 60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo medesimo.

Per maggiori dettagli relativi alla gestione dei reclami, si rinvia all’Allegato 4 e al sito web.

ALLEGATO 1

POLICY IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSI (sintesi)

La SGR ha adottato apposita Policy sui conflitti di interesse (di seguito, la **"Policy sui Conflitti di Interessi"** o la **"Policy"**), che mira a promuovere il corretto adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza in materia di conflitti di interesse, previsti dal decreto legislativo 58/1998 (di seguito **"TUF"**) e dalle relative disposizioni di attuazione. Scopo della Policy è disciplinare la gestione delle fattispecie di conflitto di interessi nello svolgimento, tra l'altro, del servizio di gestione collettiva del risparmio, e nella commercializzazione di OICVM.

Criteri di identificazione dei conflitti di interessi

La Società svolge la propria attività in piena autonomia, perseguendo l'interesse dei soci e la salvaguardia degli interessi degli OICVM gestiti e dei relativi partecipanti.

La Società adotta ogni misura ragionevole per identificare le circostanze che configurano o potrebbero configurare un conflitto d'interessi che comporti il rischio significativo di danno agli interessi dell'OICVM e/o dei suoi partecipanti e/o dei clienti.

Poiché la Società appartiene al gruppo Generali, si tiene altresì conto delle circostanze di cui la stessa è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto d'interessi risultante dalla struttura e dalle attività degli altri membri del Gruppo.

La Società ha identificato i conflitti di interessi che potrebbero sorgere tra i seguenti soggetti:

- i) la Società;
- ii) i soggetti rilevanti;
- iii) le persone, fisiche o giuridiche, che esercitino un controllo diretto o indiretto sulla Società;
- iv) le persone o entità che abbiano un legame con la Società o con uno dei soggetti rilevanti;
- v) i gestori degli OICVM;
- vi) i clienti che si avvalgano dei servizi forniti dalla Società o che abbiano sottoscritto le quote dell'OICVM gestito dalla Società.

Relativamente all'identificazione dei conflitti di interesse potenzialmente in grado di ledere gli interessi dei clienti o degli OICVM gestiti, come criterio minimo per la determinazione di tali conflitti, la Società considera se, a seguito della prestazione dei propri servizi, uno o più soggetti tra quelli sopra indicati, si trovino in una delle seguenti situazioni:

- a) possibilità di generare un guadagno finanziario o di evitare una perdita finanziaria a spese dell'OICVM o dei relativi investitori o di un cliente/portafoglio in gestione;
- b) avere un interesse distinto da quello dell'OICVM o del cliente/portafoglio in gestione nel risultato del servizio o dell'attività eseguita in favore dell'OICVM o dei relativi investitori o a un cliente/portafoglio o nel risultato di un'operazione realizzata per conto dell'OICVM/OICR o dei suoi partecipanti o di un cliente/portafoglio o dell'operazione realizzata per conto dell'OICVM/OICR o di un cliente;
- c) avere un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare:
 - gli interessi di un altro OICVM, di un cliente/portafoglio o di un gruppo di clienti rispetto agli interessi di un OICVM /portafoglio gestito dalla Società o di clienti diversi da quello al quale è prestato il servizio,
 - gli interessi di un investitore/portafoglio rispetto agli interessi di un altro investitore/portafoglio o gruppo di investitori nello stesso OICVM;
- d) svolgere la stessa attività per un altro OICVM o cliente/portafoglio¹;
- e) ricevere o poter ricevere da un soggetto diverso dall'OICVM o dai relativi investitori o dal cliente un incentivo in relazione alle attività di gestione collettiva fornita all'OICVM o alla prestazione di servizi al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

Fermo restando quanto precede, con riferimento alle attività di gestione collettiva del risparmio, la Società è tenuta a considerare (anche al momento della creazione dell'OICR) situazioni che danno luogo ad un conflitto tra:

- a) gli interessi della Società, compresi i soggetti rilevanti o qualsiasi soggetto o entità che ha legami stretti con la Società o con un soggetto rilevante, e gli interessi dell'OICVM gestito dalla stessa o gli interessi dei partecipanti in tali OICVM;
- b) gli interessi dell'OICVM o dei relativi partecipanti e gli interessi di altri OICVM/OICR o loro partecipanti;

¹Si ritiene che per "stessa attività" non si intenda la stessa attività professionale del cliente, bensì le stesse attività oggetto del servizio prestato al cliente o all'OICR.

- c) gli interessi dell'OICVM o dei relativi partecipanti e gli interessi di altri clienti o dei loro partecipanti;
- d) gli interessi di due o più clienti della Società.

La Società ha individuato tre macro-categorie principali di conflitti di interesse (una delle quali è residuale):

- operazioni di sottoscrizione di parti di OICVM gestiti dalla SGR o operazioni di rimborso da parte di uno o più dei seguenti soggetti:
 - a. un Soggetto Rilevante e/o una parte correlata²;
 - b. una società nella quale un Soggetto Rilevante e/o una parte correlata e/o un investitore/cliente del servizio di gestione di portafogli detiene una partecipazione rilevante;
 - c. una società dei cui organi sociali fa parte un Soggetto Rilevante e/o una parte correlata e/o un investitore/cliente del servizio di gestione di portafogli;
 - d. qualsiasi altro soggetto che ha rapporti d'affari con un Soggetto Rilevante e/o una parte correlata.
- Selezione di investimenti le cui controparti sono rappresentate da uno o più dei seguenti soggetti:
 - a. Soggetto Rilevante e/o una parte correlata e/o un investitore/cliente del servizio di gestione di portafogli;
 - b. una società nella quale un Soggetto Rilevante e/o una parte correlata e/o un investitore/cliente del servizio di gestione di portafogli detiene una partecipazione rilevante;
 - c. una società dei cui organi sociali fa parte un Soggetto Rilevante e/o una parte correlata e/o un investitore/cliente del servizio di gestione di portafogli;
 - d. qualsiasi altro soggetto che ha rapporti d'affari con un Soggetto Rilevante e/o una parte correlata.
- altri conflitti, a cui sono attribuibili, a titolo non esaustivo, l'esistenza di rapporti d'affari con e/o l'attribuzione di incarichi per la prestazione di servizi a favore della Società³ a:
 - a. un Soggetto Rilevante e/o una parte correlata e/o un investitore/cliente del servizio di gestione di portafogli;
 - b. una società nella quale un Soggetto Rilevante e/o una parte correlata e/o un investitore/cliente del servizio di gestione di portafogli detiene una partecipazione rilevante;
 - c. una società dei cui organi sociali fa parte un Soggetto Rilevante e/o una parte correlata;
 - d. qualsiasi altro soggetto che ha rapporti d'affari con un Soggetto Rilevante e/o una parte correlata.

Misure per la gestione e la prevenzione dei conflitti di interessi

Per la prevenzione e la gestione dei conflitti d'interesse, sono state identificate i seguenti presidi/misure:

1. presidi organizzativi e
2. misure procedurali.

Con specifico riferimento ai presidi organizzativi, la Società ha innanzitutto adottato una struttura organizzativa che prevede una chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità, nonché un'adeguata separazione delle attività.

Con specifico riferimento alle misure procedurali, per la gestione dei conflitti di interesse, la SGR ha identificato le

² (i) ai fini della gestione collettiva del risparmio:

per "Soggetto Rilevante" in relazione alla Società si intende uno dei seguenti soggetti:

- a) un amministratore, azionista o soggetto equivalente o dirigente della Società o del Gruppo Generali, a cui la Società appartiene;
- b) un dipendente della Società, nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Società o del Gruppo Generali, a cui la Società appartiene, e che partecipino alla prestazione dell'attività di gestione collettiva della Società;
- c) persone fisiche o giuridiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla SGR o al Gruppo Generali, a cui la SGR appartiene, sulla base di un accordo di delega avente per oggetto la prestazione di servizi di gestione collettiva del risparmio da parte della SGR;

(ii) ai fini del servizio di gestione di portafogli:

per "Soggetto Rilevante" in relazione alla Società si intende uno dei seguenti soggetti:

- (a) un amministratore, socio o soggetto equivalente, un dirigente o un agente collegato ("tied agent") della Società o del Gruppo Generali, a cui la Società appartiene;
- (b) un amministratore, socio o soggetto equivalente o un dirigente di un agente collegato ("tied agent") della Società o del Gruppo Generali, a cui la Società appartiene;
- (c) un dipendente della SGR o un suo agente collegato ("tied agent") o qualsiasi altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo della Società o del Gruppo Generali, a cui la Società o il suo agente collegato appartengono, e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte della stessa Società;
- (d) persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi alla Società o al Gruppo Generali, a cui la Società appartiene o al suo agente collegato sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte della Società.

³ A titolo di esempio, questa macrocategoria comprende il ricorso a intermediari appartenenti al Gruppo Generali.

seguenti misure:

- a. acquisizione di un parere vincolante (favorevole) degli amministratori Indipendenti;
- b. se il Soggetto Rilevante è un amministratore, astensione dal voto dell'amministratore interessato dal conflitto per l'approvazione della delibera del Consiglio di Amministrazione;
- c. monitoraggio delle operazioni di cross-selling tra OICVM/portafogli gestiti dalla Società che devono essere realizzate nel solo interesse dei clienti degli OICVM stessi (ad esempio, per minimizzare il costo per gli OICVM di un'operazione che in alternativa sarebbe dovuta passare attraverso le controparti di mercato). In particolare, le operazioni di cross-selling tra gli OICVM gestiti dalla Società saranno limitate ai casi in cui le stesse siano nell'interesse di entrambi i fondi coinvolti e determinino incrementi di efficienza economica.

Il Responsabile della Funzione Compliance verifica il corretto adempimento delle procedure di gestione dei conflitti di interesse. Nel caso in cui i presidi organizzativi ed amministrativi adottati dalla Società non appaiano sufficienti e non sia possibile prevenire, con ragionevole certezza, il rischio di pregiudicare gli interessi dell'OICVM/del portafoglio gestito o degli investitori dell'OICVM o dei clienti, la Funzione Compliance avverte tempestivamente il Consiglio di amministrazione, il quale adotta ogni misura necessaria ad assicurare che, in tali circostanze, la Società agisca nel miglior interesse dell'OICVM /del portafoglio/dei clienti.

Registro

Come previsto dalla normativa vigente, la Società ha istituito un registro dei conflitti (di seguito, il "**Registro**") nel quale sono annotate le attività/ i servizi di investimento prestati dalla Società o per suo conto, per i quali è emerso, o nel caso di un'attività/servizio di investimento continuativo, possa emergere, un conflitto di interessi che implichi un rischio significativo di ledere gli interessi di uno o più OICR/OICVM/portafogli gestiti o dei rispettivi investitori o di uno o più clienti.

Il Registro è tenuto e aggiornato dalla Responsabile della Funzione Compliance.

Disclosure

Qualora i presidi organizzativi o procedurali adottati dalla Società per prevenire o gestire il conflitto di interessi non siano sufficienti a garantire, con ragionevole certezza, la prevenzione del rischio di ledere gli interessi degli investitori dell'OICR/cliente, si applicheranno specifiche misure.

Con riguardo alla gestione collettiva del risparmio, la Società rende disponibile ai clienti a intervalli regolari e, in ogni caso, con frequenza almeno annuale, mediante adeguato supporto durevole, informazioni su situazioni di conflitto rispetto alle quali, nonostante le misure adottate, non è possibile prevenire, con ragionevole certezza, il rischio di ledere gli interessi del Fondo o degli investitori, spiegando e motivando la decisione adottata dagli organi competenti.

Aggiornamenti

Al fine di mantenere un'efficace procedura di gestione dei conflitti aggiornata nel tempo con l'evolversi delle situazioni di conflitto, ad esempio in caso di circostanze che possono influire sull'efficacia delle misure adottate per evitare pregiudizi agli OICVM/portafogli/clienti, i contenuti della Policy sono aggiornati dal Consiglio di Amministrazione con frequenza almeno annuale e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichi un cambiamento significativo nell'operatività della Società.

ALLEGATO 2

INCENTIVI (sintesi)

Obblighi normativi

Le disposizioni sugli incentivi sono contenute nel Libro III, Parte II, Titolo V, Articoli da 52 a 59, e Articolo 104 del Regolamento Consob n. 20307 del 16 febbraio 2018 (di seguito il "**Regolamento Intermediari**"). In particolare:

- gli articoli da 52 a 59 e gli articoli 107 e 109 del Regolamento Intermediari si riferiscono rispettivamente ai servizi/attività di investimento, servizi accessori e commercializzazione di OICVM propri e di terzi;
- l'articolo 104 del Regolamento Intermediari si riferisce ai servizi di gestione collettiva del risparmio.

Nel disciplinare la materia degli incentivi nell'ambito della gestione collettiva del risparmio, l'Articolo 104 del Regolamento Intermediari fa riferimento, al comma 1, all'Articolo 24 del Regolamento Delegato (UE) N. 231/2013 che recepisce la Direttiva 2011/61/EU (il "**Regolamento Delegato**") e, al comma 2, prevede l'applicazione di tale articolo ai gestori di OICVM, limitatamente alla gestione e amministrazione di attività degli stessi OICVM.

La normativa stabilisce un divieto generale al percepimento o corresponsione di pagamenti o altri benefici (i.e. compensi, commissioni, benefici non monetari) in relazione alla prestazione dei Servizi salvo che:

- in riferimento ai servizi di investimento, non si applichi una delle deroghe previste dall'Art. 52 e delle condizioni di idoneità di cui all'Articolo 53 del Regolamento Intermediari indicate di seguito;
- nel caso della gestione collettiva, non si applichi una delle deroghe previste dall'Art. 24 del Regolamento Delegato di cui all'Art. 104 del Regolamento Intermediari.

Con riferimento ai servizi/attività di investimento (diversi dai servizi di gestione di portafogli) e ai servizi accessori, il divieto generale agli incentivi (con riguardo ai soggetti diversi dal cliente o da colui che agisce per conto del cliente) è rimosso solo nel caso in cui il compenso, la commissione o il beneficio non monetario:

- abbia lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al cliente (Articolo 52(1)(a) del Regolamento Intermediari), qualora tale onorario, commissione o beneficio non monetario soddisfi le condizioni di idoneità previste dall'Articolo 53(1) e (2) del Regolamento Intermediari; e
- non pregiudichi il rispetto del dovere della Società di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente (Articolo 52, comma 1, lettera b) del Regolamento Intermediari).

Nel caso della gestione collettiva del risparmio, se la SGR riceve servizi di ricerca in materia di investimenti – in particolare dai soggetti terzi che utilizza per l'esecuzione di ordini per conto dell'OICR – si applicheranno le disposizioni dell'Articolo 104 del Regolamento Intermediari (e il summenzionato Articolo 24 del Regolamento Delegato), nonché della Comunicazione Consob DIN/9003258 del 14 gennaio 2009, e pertanto come illustrato in precedenza, si avrà un miglioramento della qualità del servizio fornito all'OICR, i partecipanti all'OICR dovranno esserne informati e i principi di *best execution* rispettati.

In base alle disposizioni dei suddetti articoli, si può pertanto affermare che le commissioni pagate a o percepite da un cliente o OICVM, nell'ambito del servizio fornito (articolo 52 del Regolamento Intermediari e dell'articolo 24, comma 1, lettera a) del Regolamento Delegato) sono considerate "per loro natura legittime".

Gli incentivi pagati a o percepiti da un terzo o a/da un soggetto che agisce per conto di un terzo sono considerati legittimi se, e nel caso della gestione collettiva, sono rispettate le seguenti condizioni (requisiti di legittimità):

- (a) migliorano la qualità del servizio;
- (b) non pregiudicano il dovere degli stessi di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi del cliente/OICVM gestito o dei loro investitori.

La SGR deve in ogni caso:

- dimostrare che i compensi, le commissioni e i benefici non monetari pagati o ricevuti sono

concepiti per migliorare la qualità del servizio prestato al cliente;

- comunicare a clienti/investitori, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio o della firma del contratto, gli incentivi che caratterizzano il servizio prestato, spiegandone l'esistenza, la natura e l'importo (e il metodo di calcolo) o i termini essenziali degli accordi conclusi al riguardo, impegnandosi a comunicare ulteriori dettagli su richiesta del cliente/investitore.

Se, nell'ambito di tale servizio, la SGR riceve da terzi servizi di ricerca in materia di investimenti, perché tale servizio non venga considerato un incentivo, lo stesso dovrà essere pagato direttamente dalla SGR attraverso il proprio conto o un conto di pagamento appositamente istituito.

Identificazione e classificazione degli incentivi esistenti

Nell'ambito della gestione collettiva, la SGR considera i pagamenti tra la SGR e l'OICR legittimi e, in particolare:

- a. i pagamenti effettuati direttamente dall'OICR (commissioni di gestione) o dal soggetto che agisce per conto di un OICR (sulla base di una procura generale o di una delega specifica);
- b. i pagamenti effettuati direttamente all'OICR (retrocessioni di commissioni accreditate dalla Società all'OICR) o al soggetto che agisce per conto dell'OICR.

In tale contesto, la SGR ritiene inoltre legittimi:

- A. le cosiddette "remunerazioni adeguate", vale a dire quei pagamenti che rendono possibile la prestazione del servizio di gestione collettiva o che sono necessari a tale fine e che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dell'OICR e degli investitori, quali, a titolo esemplificativo:
 - a. i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali;
 - b. i costi di negoziazione per l'esecuzione delle operazioni richieste dalla SGR per conto degli OICR gestiti;
- B. i benefici non monetari pagati a o percepiti da un terzo o da soggetto che agisce per conto di tale terzo laddove l'esistenza, la natura e l'importo delle commissioni (o il relativo metodo di calcolo) siano comunicati agli investitori in modo completo, accurato e comprensibile prima della prestazione del relativo servizio e il beneficio è concepito per migliorare la qualità del servizio e non pregiudica il rispetto del dovere della SGR di agire in modo onesto, equo e professionale nel miglior interesse degli OICR gestiti o dei suoi investitori.

La SGR accetta anche commissioni simili a quelle indicate alla lettera A del precedente paragrafo nell'ambito della prestazione di servizi di investimento diversi dalla gestione di portafogli, e le commissioni indicate alla lettera B del precedente paragrafo sono accettate nell'ambito della commercializzazione sia di FIA che di OICVM propri, a condizione, tuttavia, che la prestazione del servizio al cliente non sia distorta o influenzata negativamente a causa dell'onorario, commissione o beneficio non monetario.

La Società ritiene inoltre ammissibili gli incentivi non monetari "di minore entità" percepiti da terzi, vale a dire quegli incentivi che, per la loro esiguità, sono ragionevoli e proporzionati, tali da non incidere sul comportamento della Società (o del destinatario della Società) a discapito degli interessi del cliente e/o degli investitori quali, a titolo esemplificativo: (i) informazioni o documentazione relativa a uno strumento finanziario o servizio di investimento di natura generica o personalizzata; (ii) materiale scritto da terzi commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte delle società; (iii) partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento; (iv) ospitalità di un valore *de minimis* ragionevole a margine di un incontro di lavoro o di una conferenza, seminario o altro evento formativo; (v) altri benefici minori conformi ai requisiti generali.

La SGR considera ammissibili altri incentivi non monetari quali donazioni, a condizione che le stesse non superino il valore di 250 euro. In ogni caso Plenifer non considera ammissibile il pagamento e/o la ricezione di donazioni in contanti.

Incentivi percepiti

La SGR attualmente percepisce commissioni nei termini indicati di seguito, per il servizio di gestione e commercializzazione di OICR terzi.

Per le attività per le quali la SGR percepisce commissioni, il calcolo delle stesse si basa su una percentuale stabilita nei contratti con il cliente applicata agli *asset* oggetto del Servizio offerto.

Incentivi corrisposti

La SGR può stipulare accordi di segnalazione di pregi ai sensi dei quali si impegna a pagare un corrispettivo ad un soggetto che si incarica di effettuare tale segnalazione al cliente/investitore e che si ritiene possa migliorare la qualità dei Servizi prestati. La Società ritiene che il pagamento di un corrispettivo al segnalatore di pregi sia legittimo in quanto è finalizzato a remunerare un'attività di segnalazione utile e apprezzabile (in termini di miglioramento della qualità dei Servizi) per il cliente/investitore e non pregiudica il rispetto del dovere della SGR di agire nel miglior interesse del cliente/investitore.

Monitoraggio

La SGR, al fine di garantire l'efficace gestione degli incentivi, ha previsto lo svolgimento di un'attività di monitoraggio nel continuo, volta a verificare la legittimità degli incentivi attraverso il presidio sistematico del processo di rilevazione e gestione degli stessi.

In particolare, ogniqualvolta viene strutturato un nuovo servizio/prodotto, le funzioni responsabili delle definizioni e della gestione dell'assetto commissionale dovranno verificare il rispetto delle indicazioni contenute nella policy in materia di incentivi di cui la SGR si è dotata.

ALLEGATO 3

STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI (sintesi)

Introduzione

L'obiettivo della policy è quello di delineare il processo e le misure che la Società ha adottato allo scopo di fornire il miglior risultato possibile per i suoi clienti, quando esegue o trasmette ordini al mercato, alle controparti di mercato e/o ad altre società di investimento (la "**Best Execution Policy**"). Il documento è conforme alle disposizioni della direttiva OICVM, della direttiva MIFID II e dei relativi regolamenti a livello europeo e nazionale.

Principi Generali

Nella prestazione del servizio di gestione collettiva, obiettivo principale della Società è adottare tutte le misure sufficienti per ottenere il miglior risultato possibile per i suoi clienti. Ciò non implica che il miglior risultato possibile sarà raggiunto in ogni esecuzione.

Al fine di ottenere il suddetto risultato, la Società considera i seguenti fattori rilevanti:

- il prezzo;
- l'impatto sul mercato;
- la liquidità di mercato;
- la natura e la dimensione dell'ordine;
- i costi;
- la rapidità di esecuzione;
- la probabilità di esecuzione e di regolamento come di seguito descritto.

La Società determina la rilevanza di ciascun fattore in base ai seguenti criteri:

- quale gestore di OICVM, la politica di investimento, l'obiettivo di investimento, lo stile di gestione e i rischi specifici del Fondo;
- quale *portfolio manager*, le caratteristiche del cliente e la classificazione del cliente quale cliente professionale o al dettaglio;
- le caratteristiche dell'ordine (anche in caso di operazione di prestito titoli);
- le caratteristiche dello strumento finanziario negoziato;
- le caratteristiche della sede di negoziazione nella quale tale negoziazione può essere eseguita.

Ogniquale esista istruzione specifica data dal cliente, la Società è tenuta ad eseguire l'ordine seguendo tali istruzioni.

La Società non percepisce commissioni per il fatto di canalizzare gli ordini verso una particolare sede di negoziazione.

Gli ordini dei clienti possono essere eseguiti all'interno o all'esterno delle sedi di negoziazione.

Per sedi di negoziazione si intendono:

- i mercati regolamentati;
- i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF);
- i sistemi organizzati di negoziazione (OTF).

Le operazioni possono essere eseguite *over-the-counter* (OTC) con controparti quali:

- internalizzatori sistematici;
- market makers o altri provider di liquidità;
- sedi di negoziazione equivalenti di un paese extra-europeo (che svolgono in un paese terzo funzioni simili a quelle svolte dalle suddette entità).

La Società deve sempre considerare i migliori interessi del cliente nella scelta della controparte.

Fattori di esecuzione

I fattori principali che la Società considera per garantire la migliore esecuzione degli ordini sono:

- il prezzo di esecuzione dell'ordine: la selezione della sede di negoziazione per l'esecuzione degli ordini di negoziazione da parte della Società ha inizio con la valutazione della qualità dei prezzi espressi nelle o dalle sedi disponibili e l'andamento dei prezzi, tenendo sempre in considerazione la liquidità e la profondità del mercato; e
- i costi sostenuti dalla Società per l'esecuzione dell'operazione, quali oneri della sede di esecuzione, spese per la compensazione e il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine.

Per ottenere l'esecuzione alle migliori condizioni, la Società può considerare altri fattori che, in relazione alla dimensione (quantità da negoziare e valore stimato) e alle caratteristiche dell'ordine oggetto di esecuzione (es. ordine relativo a strumenti finanziari quotati o non quotati), possono avere rilevanza poiché influiscono sulla determinazione del prezzo stesso:

- impatto sul mercato: si riferisce all'effetto che i partecipanti al mercato generano con l'acquisto o vendita di uno strumento finanziario nel mercato per uno specifico strumento. Nell'esecuzione degli ordini di negoziazione, la Società considera il possibile impatto sul mercato, in particolare per gli ordini di dimensioni rilevanti;
- liquidità: la Società considera i volumi di acquisto e vendita generalmente disponibili nelle diverse sedi di negoziazione e attraverso le quali viene garantita la liquidità;
- dimensione e natura: la Società prende in considerazione la dimensione delle operazioni e qualsiasi caratteristica particolare dell'ordine, come ordine di acquisto, ordine di vendita, ordine con limite di prezzo, ordine con facilitazione, ordine con negoziazione programmata, ordine per un'operazione di prestito titoli o qualsiasi altra caratteristica che possa essere rilevante per determinare l'esecuzione;
- velocità di esecuzione: la velocità indica il tempo che intercorre tra la trasmissione dell'ordine e la sua esecuzione nell'ambito di una sede di negoziazione. La velocità di esecuzione, per ciascuna sede di negoziazione, è determinata principalmente dalle caratteristiche operative della sede di negoziazione stessa;
- rischi di esecuzione e di regolamento: la probabilità che un ordine venga eseguito in una sede di negoziazione dipende in gran parte dalla liquidità dello strumento finanziario e dalla profondità della sede di negoziazione; la Società tiene conto del rischio che gli ordini di negoziazione possano essere eseguiti solo parzialmente, nonché dei rischi di regolamento associati allo strumento finanziario negoziato (il cosiddetto "Technical fail").

Intermediari esecutori

La Società seleziona entità con una politica di esecuzione in linea con la Best Execution Policy adottata dalla Società medesima. Per verificare la policy di esecuzione della potenziale controparte, la Società valuterà:

- se l'entità in questione è soggetta ai requisiti MiFID II (o nel caso di un'entità non UE, se i metodi adottati nella prestazione dei servizi di esecuzione degli ordini sono conformi ai requisiti della MiFID II in termini di *best execution*) con riguardo all'obbligo di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente; e
- se l'entità è in grado di dimostrare l'elevata qualità dell'esecuzione degli ordini per il tipo di operazione prevista.

Fermi i criteri che precedono, la Società può selezionare l'entità sulla base di:

- commissioni: la Società valuta le commissioni applicate dall'entità per l'esecuzione degli ordini.
- struttura organizzativa e gestione dei conflitti di interesse: la struttura organizzativa e la gestione dei conflitti di interessi devono garantire l'esecuzione corretta e ottimale degli ordini trasmessi, nonché essere conformi alla normativa applicabile.
- qualità ed efficienza dei servizi prestati e in particolare, in relazione all'esecuzione degli ordini;
- capacità dell'entità di ridurre al minimo i costi di transazione, senza impattare sulla solidità finanziaria dell'entità stessa.
- livello di specializzazione nel tipo di operazione prevista: la Società valuta la velocità di esecuzione e la capacità di operare con volumi inusuali.
- accesso al mercato primario.
- qualità della fase di regolamento.
- solidità finanziaria: la Società verifica la solidità finanziaria dell'entità compreso, laddove

disponibile, il rating di credito dell'entità.

Politica di esecuzione

In relazione ai diversi tipi di strumenti finanziari, la Società ha identificato modelli diversi per il perseguimento della Politica di Best Execution.

In particolare, la Società ha identificato diversi approcci di trasmissione o strategie di esecuzione per ciascuna delle seguenti categorie:

1. valori mobiliari:
 - strumenti azionari (azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario);
 - strumenti del mercato monetario e titoli di debito (obbligazioni e altri titoli di debito nonché strumenti del mercato monetario, comprese ricevute di deposito relative a tali titoli);
 - qualsiasi altro valore mobiliare che possa essere acquistato o venduto o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento ai valori mobiliari, alle valute, ai tassi di interesse o ai rendimenti, merci o altri indici o misure;
2. derivati negoziati su mercati regolamentati;
3. derivati negoziati over-the-counter;
4. quote/azioni di organismi di investimento collettivo.

Per le gestioni di portafoglio, su base annua e per ogni categoria di strumento finanziario, la Società riassume e pubblica sul proprio sito web l'elenco dei primi cinque intermediari a cui ha inviato ordini e le prime cinque sedi di esecuzione dove ha eseguito gli ordini dei clienti nell'anno precedente, in termini di volume di scambio. Inoltre, la Società pubblica per ogni classe di strumenti finanziari una sintesi della valutazione da parte della Società della qualità di esecuzione ottenuta in riferimento a tutti gli ordini dei clienti ricevuti nell'anno precedente.

Monitoraggio e riesame

La Società riesamina la politica almeno su base annuale o ogniqualvolta si verifichi un evento significativo che possa avere un impatto significativo sull'efficacia della politica. Un evento è considerato significativo quando influisce sulla capacità della Società di continuare ad ottenere il miglior risultato possibile per gli ordini dei propri clienti su base continuativa e duratura.

La Società informa i clienti con i quali mantiene un rapporto, di qualsiasi cambiamento significativo nelle operazioni adottate per l'esecuzione degli ordini o della Best Execution Policy.

ALLEGATO 4

RECLAMI E ARBITRO CONTROVERSIE FINANZIARIE (ACF) (sintesi)

Reclami

La Società assicura la corretta gestione dei reclami ricevuti, qualunque sia la classificazione del cliente (al dettaglio o professionale), il canale di ricezione (o le modalità di contatto). A tal fine, la Società ha adottato specifica policy per assicurare ai clienti una sollecita trattazione dei reclami.

I reclami indirizzati a Plenisfer Investments SGR S.p.A. (di seguito anche la "Società" o la "ManCo") possono essere inoltrati per iscritto alla Società:

- tramite raccomandata: Plenisfer Investments SGR S.p.A. alla attenzione della Funzione Compliance - via Sant'Andrea n. 10, 20121 - Milano;
- tramite posta elettronica certificata (PEC) della Società: 01328320328ri@legalmail.it.

Responsabile della ricezione e della gestione dei reclami è la Funzione Compliance. L'analisi e l'istruzione dei reclami è effettuata in modo da garantire una risposta al cliente **entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo**. La lettera di risposta è inviata al cliente tramite lettera raccomandata o tramite PEC a seconda del metodo di ricezione del reclamo o delle informazioni contenute nel reclamo, all'indirizzo indicato da cliente, oppure, in mancanza, presso i recapiti già in possesso della SGR.

I dati e le informazioni concernenti i reclami sono conservati nel registro reclami istituito dalla SGR e mantenuto dalla Funzione Compliance.

ARBITRO CONTROVERSIE FINANZIARIE (ACF)

La SGR aderisce all'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF"), previsto dal D. Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 in attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, istituito dalla Consob con delibera del 4 maggio 2016 n. 19602 (da ultimo modificato con delibera n.21867 del 26 maggio 2021) e operativo dal 9 gennaio 2017 (il "Regolamento ACF").

Se il cliente al dettaglio non è soddisfatto dell'esito del reclamo, oppure non ha ricevuto risposta entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo medesimo da parte della SGR, prima di ricorrere al giudice, può proporre ricorso all'ACF.

Potranno essere sottoposte all'ACF le controversie in merito all'osservanza da parte dell'intermediario degli obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza previsti a tutela dell'investitore nella prestazione dei servizi di investimento o dell'obbligo di consegnare all'investitore il documento contenente le informazioni chiave (Key Information Document) di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 1286/2014.

Il diritto di ricorrere all'ACF deve essere esercitato in ordine a controversie relative a operazioni o a comportamenti posti in essere dall'intermediario entro il decimo anno precedente alla data di proposizione del ricorso.

Restano escluse: (i) le controversie di valore superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); (ii) le controversie che hanno ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario dei predetti obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza e (iii) le controversie che hanno ad oggetto danni di natura non patrimoniale (iv) le controversie per le quali siano pendenti, anche su iniziativa dell'intermediario a cui l'investitore ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie ovvero procedimenti arbitrali o giurisdizionali e non risulti la dichiarazione di improcedibilità o l'adozione del provvedimento previsto dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 2833; (v) le controversie, in relazioni alle quali esista una precedente decisione di merito assunta dall'ACF ovvero una decisione di merito, anche non passata in giudicato, assunta all'esito di un procedimento giurisdizionale o o una decisione di merito assunta all'esito di un procedimento arbitrale.

Il diritto di ricorrere all'ACF deve essere esercitato dal cliente entro un anno dalla presentazione del reclamo e non può formare oggetto di rinuncia da parte del cliente medesimo e sarà sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale

contenute nei contratti che disciplinano il rapporto fra il cliente e l'intermediario.

Il ricorso all'ACF può essere proposto esclusivamente dal cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori o di un procuratore. L'accesso all'ACF è del tutto gratuito per il cliente.

Più soggetti possono presentare il ricorso congiuntamente solo se titolari del medesimo rapporto controverso.

La presentazione del ricorso, il contraddittorio e lo scambio di documentazione avvengono esclusivamente attraverso il sistema telematico attraverso il sito web dell'ACF (www.acf.consob.it), avvalendosi della modulistica che sarà resa disponibile sul sito web dell'ACF. https://www.acf.consob.it/web/guest/ricorso/quando-come-fare-ricorso?p_p_id=58&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&saveLastPath=false&58_struts_action=%2Flogin%2Fcreate_account.

Rimane fermo, in ogni caso, il diritto del cliente di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione stragiudiziale.

È prevista, in ogni caso, la possibilità di una composizione bonaria della controversia (ad esempio per le parti di chiedere una sospensione del procedimento al fine di trovare un accordo; l'estinzione del procedimento in caso di raggiungimento di un accordo o del pieno soddisfacimento della pretesa; il rinvio della pubblicazione della notizia di mancato adempimento in caso di avvio di negoziazioni volte a raggiungere un accordo sull'esecuzione della decisione). Al riguardo, i termini previsti dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 11 del Regolamento ACF nonché quello previsto dall'articolo 14, comma 1 del Regolamento ACF sono sospesi per un periodo massimo di novanta giorni. La sospensione può essere richiesta una sola volta nel corso del procedimento.

Per tutte le informazioni inerenti al ricorso all'ACF nonché l'organizzazione e il funzionamento dello stesso si rinvia al sito internet di quest'ultimo <https://www.acf.consob.it/>.

In risposta a qualsiasi reclamo presentato dai clienti al dettaglio, la SGR fornirà informazioni adeguate sulle modalità e sui tempi per la presentazione di un eventuale ricorso all'ACF.

Per ogni ulteriore esigenza di approfondimento e per la conoscenza specifica del dettato normativo e del compendio regolamentare e procedurale in merito all'ACF, si fa rinvio al seguente riferimento internet: <http://www.consob.it/web/area-pubblica/arbitro-per-le-controversie-finanziarie> e alla Guida Pratica sull'ACF (<http://www.consob.it/documents/11973/0/brochure+acf/6de6812f-d2f2-4b64-9c0b-33db31f83d08>) nonché alla piattaforma europea <https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=IT>).

ALLEGATO 5

POLITICA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO (sintesi)

La SGR, ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, ha adottato una policy che definisce la strategia per l'esercizio dei diritti di intervento e voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei Fondi, con l'obiettivo di assicurare che tali diritti siano esercitati nell'esclusivo interesse dei Fondi e dei singoli partecipanti (la "**Politica**").

La Politica ha ad oggetto i seguenti temi:

- monitoraggio di eventi aziendali (*corporate action*);
- svolgimento di attività di intervento (*corporate engagement*);
- esercizio di diritti di voto in conformità con gli obiettivi e le politiche di investimento dei Fondi;
- prevenzione o gestione di conflitti di interesse derivanti dall'esercizio dei diritti di voto.

L'organo societario responsabile dell'approvazione della Politica è il Consiglio di Amministrazione della SGR, che approva altresì le successive modifiche. L'Amministratore Delegato è responsabile dell'attuazione e del rispetto della Politica.

Principi generali

La SGR esercita i propri diritti di intervento e di voto, in relazione al patrimonio gestito, nell'esclusivo interesse dell'OICMV e dei relativi partecipanti.

A tale fine, nell'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei Fondi gestiti, la SGR:

- non è vincolata da un "sindacato di voto" o "sindacato di blocco", a meno che ciò non sia nel migliore interesse degli investitori dei Fondi;
- esercita il diritto di voto in piena autonomia e indipendenza rispetto alle società controllanti e alle altre società appartenenti al Gruppo Generali;
- non esercita il diritto di voto nel caso di società da essa direttamente e/o indirettamente controllate.

Monitoraggio di eventi societari (*corporate action*)

Il monitoraggio di eventi societari relativi agli emittenti degli strumenti finanziari in cui l'OICR detenga quote che rispettino i requisiti previsti nella Proxy Voting Policy è svolto in conformità alle procedure operative di seguito descritte.

L'attività riguarda i dati economici e finanziari, le questioni di corporate governance e l'impatto sociale e ambientale e viene svolta su base continuativa. Le principali fonti di informazione relative alla procedura di voto per delega sono:

- Broadridge ProxyEdge;
- siti web pubblici di società;
- riunioni/assemblee societarie;
- depositari dell'OICVM.

Impegno aziendale (*corporate engagement*)

Le attività di intervento possono richiedere l'organizzazione da parte della SGR di incontri con la dirigenza e le strutture di *investor relations* delle società in portafoglio. Nel corso di tali incontri, la SGR può affrontare specifiche questioni di interesse o ottenere un riscontro sulle criticità individuate durante le attività di monitoraggio, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- un calo significativo della redditività rispetto al settore di appartenenza della società;
- proposte di operazioni straordinarie che possono alterare il profilo di rischio dell'emittente o trasformare sostanzialmente il suo modello di *business*;
- modifiche statutarie che possono pregiudicare i diritti dei soci o degli obbligazionisti;
- tematiche di corporate governance relative a questioni sociali, ambientali e di governance.

L'attività di intervento è complementare sia all'analisi degli investimenti che all'esercizio dei diritti di voto, in quanto consente alla SGR di affrontare specifiche questioni di *corporate governance* delle società, prima

di considerare la cessione di una partecipazione o di un titolo o prima di votare contro una proposta di una società. La SGR adotta un approccio "mirato" che prevede la selezione delle società su cui concentrare le attività di *engagement*, in considerazione di:

- utilità dell'interazione rispetto agli interessi del patrimonio gestito;
- possibilità di influenzare le decisioni in relazione alle azioni con diritto di voto detenute o all'esercizio dei diritti detenuti in un'emissione obbligazionaria.

La SGR presta particolare attenzione alle politiche attuate dalle società in cui investe, ritenendo che politiche e pratiche di *corporate governance* (che incorporano i criteri ambientali, sociali e di *governance*) possano creare valore a lungo termine per gli azionisti. A supporto delle decisioni di investimento e dell'esercizio dei diritti di intervento e di voto, la SGR valuta anche le informazioni sulla responsabilità sociale e ambientale degli emittenti, volte a individuare eventuali impatti in termini di reputazione, concorrenza e opportunità di *business* determinati dalle scelte di *corporate governance*.

Procedura per l'esercizio dei diritti di voto

Quando la SGR riceve l'avviso di convocazione di un'assemblea ordinaria o straordinaria dei soci o degli obbligazionisti di una società i cui strumenti finanziari siano detenuti dal Fondo, valuta internamente le materie oggetto di votazione o le nomine da proporre in assemblea e indica una linea di condotta.

La SGR si riserva il diritto di non esercitare i diritti di voto nei casi in cui da tale esercizio non derivi, a tutti gli effetti, un vantaggio per il Fondo e per i suoi partecipanti. A titolo meramente esemplificativo, la SGR può non esercitare i diritti di voto laddove:

- la partecipazione effettivamente detenuta dal Fondo sia esigua rispetto alla capitalizzazione della società emittente;
- si renda necessario bloccare la circolazione degli strumenti finanziari per un periodo di tempo prolungato, attività che potrebbe impedire di approfittare di eventuali opportunità di mercato;
- i costi amministrativi associati all'esercizio del diritto di voto siano rilevanti, anche in relazione all'ammontare effettivamente detenuto e alla concreta possibilità di influenzare il voto.

La decisione di partecipare all'assemblea e le proposte inerenti alle modalità di esercizio dei diritti di voto sono formulate sulla base delle analisi e degli approfondimenti effettuati dalle competenti strutture aziendali su documenti pubblici e delle eventuali interazioni con la SGR (*engagement*). Tali decisioni prendono in considerazione, inter alia:

- gli obiettivi e la politica di investimento del Fondo, rispetto ai quali la decisione di esercitare i diritti di voto deve essere coerente;
- l'ammontare della partecipazione;
- la rilevanza dei punti all'ordine del giorno dell'assemblea;
- l'esistenza di eventuali conflitti di interessi.

Le proposte inerenti all'esercizio dei diritti di voto con riferimento alle materie contenute nell'avviso di convocazione dell'assemblea sono valutate e sottoposte da un membro del team di investimento ad almeno un altro membro del comitato investimenti, che valuta la decisione proposta.

Conflitti di interessi

La "Politica sui Conflitti di Interessi" identifica le situazioni nelle quali l'esercizio dei diritti di voto inerenti a strumenti finanziari di pertinenza del Fondo gestito possa dare luogo a conflitti di interesse.

La SGR, esercitando i diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza del patrimonio gestito nell'esclusivo interesse del Fondo, si astiene dall'esercizio del diritto di voto in situazioni nelle quali vi siano potenziali conflitti di interessi noti o riconoscibili. In particolare:

- la SGR non delega l'esercizio dei diritti di voto a società del Gruppo o a rappresentanti di tali società;
- i dipendenti della SGR che sono stati delegati alla gestione del Fondo non possono essere membri del Consiglio di Amministrazione di società i cui strumenti finanziari sono compresi nel portafoglio del Fondo stesso.

Trasparenza

La SGR si impegna nei confronti degli investitori a garantire la trasparenza sul modo effettivo in cui i diritti di voto sono esercitati e, a tal fine, pubblica nelle relazioni di gestione del Fondo, tenendo conto della loro rilevanza, le informazioni relative alle principali assemblee in cui tali diritti sono stati esercitati.